



## **COMUNE DI CASOLA VALSENIO**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA  
ROMAGNA FAENTINA

### **ORDINANZA SINDACALE n. 3 / 2020**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA DEI CIMITERI, DELLA COSIDDETTA "CASA DELL'ACQUA" PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA PUBBLICA E LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO LECITO.**

#### **IL SINDACO**

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge N. 6 del 23 Febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il DPCM 8/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

VISTO il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare il punto 2) dell'art. 1 del del DPCM 11 marzo 2020, ove si prevede che *"Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) (...) . Restano (...) aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali,*

*lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."*

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

CONSIDERATO altresì che il succitato DPCM 8 Marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle succitate misure di contenimento;

CONSIDERATA perciò la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, richieste dai competenti enti deputati alla tutela della salute;

*RICHIAMATO l'art. 1 del DPCM 11 Marzo 2020 ove si dispone che: "....sono sospese la attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro".*

RILEVATO che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

RICHIAMATA in questo senso la Direttiva emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) nella quale si richiede il blocco delle slot machines e agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

RITENUTO che il gioco pubblico non rientri tra le attività di necessità per le quali è consentito alla cittadinanza di effettuare spostamenti;

RITENUTO necessario evitare assembramenti non necessari e movimenti verso i cimiteri;

RITENUTO altresì necessario evitare assembramenti e movimenti verso la cosiddetta "casa dell'acqua" per l'erogazione dell'acqua pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 4 e 5, anche in quanto richiamato dagli artt. 2 e 3 del D.L. 23 febbraio 2006;

SENTITO il Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Ravenna;

SENTITA l'Amministrazione Provinciale di Ravenna;

DATO ATTO che la presente Ordinanza è stata condivisa fra i 18 Sindaci della Provincia di Ravenna durante la seduta del CCS convocato dalla Prefettura in data 18/03/2020;

## **ORDINA**

a far data dal 19 Marzo 2020 e fino al 25 Marzo 2020 compreso:

- la sospensione immediata su tutto il territorio comunale di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro;
- la chiusura al pubblico dei cimiteri ad eccezione degli operatori di servizio e delle persone che necessitano l'eccesso per le esequie;
- la chiusura dei punti di erogazione delle acque pubbliche potabili, comunemente denominata "*casa dell'acqua*".

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale ed i mezzi di comunicazione.

## **AVVERTE**

- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- Che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;

## **INCARICA**

Tutti gli organi di polizia, ciascuno per quanto di competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

## **DISPONE**

Che il presente atto sia comunicato entro 24 ore al Ministro della Salute e notificato a:

- Corpo Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina
- Comando Stazione Carabinieri di Casola Valsenio
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna
- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna

Lì, 19/03/2020

IL SINDACO  
SAGRINI GIORGIO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)